



**PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL
TRIBUNALE DI PISTOIA**

N. *2081* /2021 prot.

**Linee/guida per il rilascio di copia di atti relativi a
*reati stradali***

Premessa

Pervengono all'ufficio di Procura - quotidianamente e in gran numero - istanze formulate da parti private e istanze formulate da compagnie assicurative o loro fiduciari, volte ad ottenere l'autorizzazione al rilascio di copia degli atti di polizia redatti in occasione di reati stradali con danni a persone o cose.

L'ufficio di Procura è tenuto a compiere, in relazione a tali istanze, una duplice valutazione: in primo luogo in ordine alla legittimazione del richiedente, ed in secondo luogo in ordine alla sussistenza di esigenze investigative che impongano il mantenimento del segreto e comunque di esigenze di tutela di dati sensibili.

Sotto il primo profilo, e con riguardo alle richieste formulate da compagnie assicurative o loro fiduciari, nella quasi totalità di casi trattasi di istanze prive di delega da parte dell'interessato (cioè, il soggetto coinvolto nell'evento stradale che costituisce antifatto per l'attivazione delle funzioni assicurative), prive di firma autografa o digitale, trasmesse per posta elettronica.

Sotto il secondo profilo, raramente viene motivata l'istanza, omettendosi di indicare l'uso che dell'atto intende farsi.

Così formulate, tali istanze non sono accoglibili.

Al fine di rendere pubbliche le esigenze istruttorie dell'ufficio di Procura e uniformare la propria azione, pare necessario approntare linee/guida.

La normativa di riferimento

La materia è disciplinata sia dal Codice della strada (D.L.vo 285/1992), sia dal Codice di procedura penale (art. 116 c.p.p. e 42 disp.att.cpp).

Il codice della strada disciplina le ipotesi del rilascio, da parte dell'organo accertatore, di *informazioni sintetiche* nei casi di incidenti con morte o lesioni.

Il codice di procedura penale disciplina – con disposizioni di carattere generale – le ipotesi del rilascio di copia di *atti giudiziari e/o di polizia giudiziaria* assunti nel procedimento penale.

Codice della strada – disciplina del rilascio di informazioni di sintesi

L'art. 11 comma 4 D.L.vo 285/1992 (Codice della strada) dispone che gli *interessati* possono chiedere agli organi di polizia di cui all'art. 12 le *informazioni acquisite relativamente alle modalità dell'incidente, alla residenza ed al domicilio delle parti, alla copertura assicurativa dei veicoli e ai dati di individuazione di questi ultimi.*

L'art. 21 DPR 495/1992 (Regolamento del Codice della strada) dispone, poi, che per ottenere le informazioni di cui all'articolo 11 comma 4 del Codice, gli *interessati* devono rivolgersi direttamente o con raccomandata con ricevuta di ritorno, al comando o ufficio cui appartiene il funzionario o l'agente che ha proceduto alla rilevazione dell'incidente. (..) In caso di incidente che abbia causato la morte di una persona, le informazioni sono fornite, *previa presentazione di nulla-osta rilasciato dall'autorità giudiziaria competente.* (...) Se dall'incidente sono derivate lesioni alle persone, le informazioni sono fornite - in pendenza di procedimento penale - *previa autorizzazione della Autorità giudiziaria,* ovvero previa attestazione prodotta dall'interessato e rilasciata dalla medesima Autorità dell'avvenuto decorso del termine utile previsto per la presentazione della querela.

Da tale compendio normativo si evince che:

- i *soggetti legittimati* a ricevere il documento informativo sono gli *interessati*, e cioè i soggetti portatori di un interesse proprio e giuridicamente apprezzabile rispetto all'atto richiesto: tali sono esclusivamente le parti coinvolte personalmente nell'evento stradale e le parti che vantano sul bene danneggiato un titolo proprietario o altro diritto risarcibile, che devono pertanto motivare la richiesta di nulla/osta o di autorizzazione.

Tali soggetti possono agire in proprio o tramite terzi; ma, nel caso in cui agiscano tramite terzi, la legittimazione del terzo deve essere provata con uno specifico atto di delega debitamente sottoscritto, cui sia allegata copia del documento di identità del delegante;

- l'*oggetto dell'informazione* ostensibile è poi limitato, e non ricomprende né le informative di reato né i verbali di esame o i verbali di rilievi foto/planimetrici e di sequestro (cioè atti di polizia giudiziaria), che pure assai spesso vengono elencati nelle istanze in esame.

In sostanza, la norma prevede il rilascio di un mero *documento di sintesi* che riporti schematicamente la succinta descrizione circa le modalità dell'incidente, il luogo di residenza o domicilio delle parti, i dati relativi alla copertura assicurativa dei veicoli e i dati di individuazione di questi ultimi;

- il rilascio del nulla/osta o della autorizzazione da parte della Autorità giudiziaria è previsto con riguardo a tutti i sinistri stradali che abbiano cagionato la morte o lesioni personali (penalmente rilevanti).

Quanto ai sinistri causativi di lesioni personali, è opportuno precisare che la necessità del nulla/osta giudiziario ricorre anche nei casi in cui si siano verificate lesioni *lievi* (procedibili a querela). Anche in tale caso, infatti, la polizia giudiziaria è tenuta a presentare senza ritardo – a norma dell'art. 347 c.p.p. - informativa di reato, anche prescindendo dalla presentazione della querela, e il pubblico ministero è tenuto a iscrivere la notizia di reato nel registro previsto dall'art. 335 c.p.p.

Codice di procedura penale – rilascio di copia di atti del procedimento a contenuto di indagine

Se il Codice della strada nulla dispone con riguardo al rilascio di informazioni su reati stradali diversi da omicidio e lesioni da sinistro (vengono in considerazione, ad esempio, le ipotesi di guida in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di stupefacenti, e di fuga con omissione di soccorso), a ciò provvede il Codice di procedura penale.

Il contesto in esame richiede un maggiore livello di ponderazione decisionale in ragione della delicatezza degli atti – non più meri documenti di sintesi, ma atti giudiziari e di polizia giudiziaria – aventi contenuti complessi, rispetto ai quali vi è una più stringente necessità di tutelare sia il segreto investigativo sia i dati sensibili.

L'art. 116 c.p.p. dispone che durante il procedimento e dopo la sua definizione, chiunque vi abbia interesse può ottenere il rilascio a proprie spese di copie, estratti o certificati di singoli atti e sulla richiesta provvede l'Autorità giudiziaria procedente.

L'art. 42 disp.att.c.p.p. dispone poi che il rilascio di copia degli atti può avvenire mediante trasmissione a distanza con mezzi tecnici idonei previo accertamento della *legittimazione* del richiedente.

A differenza dall'ipotesi normata dall'art. 11 comma 4 D.L.vo 285/1992 e 21 DPR 495/1992, in tali casi l'Autorità giudiziaria non si limita a rilasciare l'autorizzazione, ma provvede tramite la segreteria della Procura (o - quando il procedimento non penda più in fase di indagini preliminari – tramite la cancelleria del Tribunale) a confezionare la copia dell'atto richiesto.

Deve trattarsi, stante la lettera della disposizione in esame, di *singoli atti* (e quindi non dell'intero fascicolo processuale).

Deve inoltre sussistere un interesse *proprio*, giuridicamente apprezzabile e non confliggente con il segreto investigativo e con la tutela dei dati sensibili: quindi l'istanza volta ad ottenere il rilascio della copia dell'atto deve essere congruamente motivata.

Il richiedente deve poi provare la propria legittimazione. La richiesta deve essere debitamente sottoscritta. Se proveniente da parte privata, deve essere depositata in Segreteria (*front/office*) con identificazione del richiedente allo sportello; la parte privata potrà indicare un indirizzo di posta elettronica al quale verrà inviata la copia dell'atto richiesto. La richiesta può anche essere trasmessa

dalla parte privata per mail, ma in tal caso la copia dell'atto deve essere ritirata personalmente dal richiedente previa sua identificazione allo sportello.

Il difensore invece potrà presentare l'istanza digitalmente firmata all'indirizzo di posta elettronica depositoattipenali.procura.pistoia@giustiziacert.it.

La legittimazione della parte processuale (indagato, persona offesa e danneggiato dal reato), e del rispettivo difensore, è *in re ipsa*, cosicché il discrimine tra rilascio dell'autorizzazione o rigetto della richiesta attiene fundamentalmente alla fase del procedimento e alle necessità che ad essa si correlano. Altri soggetti non paiono in alcun modo essere legittimati ad accedere ad atti investigativi.

Determinazioni dell'Ufficio.

Pertanto, in ossequio alla normativa su richiamata, l'Ufficio della Procura di Pistoia si atterrà alle seguenti determinazioni:

a) nulla/osta o autorizzazione a richiesta delle parti private (sinistro stradale con morte o lesioni): ove compatibile con il segreto di indagine, emetterà nulla/osta o autorizzazione ai sensi dell'art. 11 comma 4 D.L.vo 285/1992 e 21 DPR 495/1992 per il rilascio da parte dell'organo accertatore di informazioni schematiche e di sintesi alle parti private che:

- presentano richiesta motivata e sottoscritta (su modulo allegato) mediante deposito allo sportello *front/office* della Procura ove verranno identificate (con possibilità di indicare un indirizzo di posta elettronica per l'inoltro del provvedimento);
- inoltrano richiesta motivata e sottoscritta (su modulo allegato) per posta elettronica all'indirizzo penale.procura.pistoia@giustizia.it ma in tal caso il provvedimento dovrà essere ritirato allo sportello personalmente e previa identificazione;

b) nulla/osta o autorizzazione a richiesta dei difensori delle parti private (sinistro stradale con morte o lesioni): ove compatibile con il segreto di indagine, emetterà nulla/osta o autorizzazione ai sensi dell'art. 11 comma 4 D.L.vo 285/1992 e 21 DPR 495/1992 per il rilascio di informazioni schematiche e di sintesi ai difensori delle parti private che:

- presentano richiesta motivata firmata (preferibilmente su modulo allegato) - e con allegazione di atto di nomina - mediante deposito allo sportello *front/office*;
- inoltrano richiesta motivata (preferibilmente su modulo allegato) recante firma digitale - e con allegazione di atto di nomina - per posta elettronica certificata all'indirizzo depositoattipenali.procura.pistoia@giustiziacert.it;

c) nulla/osta o autorizzazione a richiesta di compagnie assicurative e loro fiduciari (sinistro stradale con morte o lesioni): ove compatibile con il segreto di indagine, emetterà nulla/osta o autorizzazione ai sensi dell'art. 11 comma 4 D.L.vo 285/1992 e 21 DPR 495/1992 per il rilascio di informazioni schematiche e di sintesi a compagnie assicurative e/o loro fiduciari che:

- presentano richiesta motivata e sottoscritta (su modulo allegato) - corredandola con atto di delega sottoscritto dalla parte privata e con allegazione di copia del documento di identità del delegante, e, nel caso dei fiduciari, con allegazione della documentazione comprovante l'incarico ricevuto dalla compagnia assicurativa - mediante deposito allo sportello *front/office* della Procura ove

verranno identificate (con possibilità di indicare un indirizzo di posta elettronica per l'inoltro del provvedimento);

- inoltrano richiesta motivata e sottoscritta - corredandola con atto di delega sottoscritto dalla parte privata e con allegazione di copia del documento di identità del delegante e, nel caso dei fiduciari, con allegazione della documentazione comprovante l'incarico ricevuto dalla compagnia assicurativa - per posta elettronica all'indirizzo penale.procura.pistoia@giustizia.it (ma in tal caso il provvedimento dovrà essere ritirato allo sportello personalmente dal richiedente);
- inoltrano richiesta motivata e sottoscritta - corredandola con atto di delega sottoscritto dalla parte privata e con allegazione di copia del documento di identità del delegante e, nel caso dei fiduciari, con allegazione della documentazione comprovante l'incarico ricevuto dalla compagnia assicurativa - per posta elettronica certificata all'indirizzo cnr.procura.pistoia@giustiziacert.it e in tal caso il provvedimento verrà reinviato al medesimo indirizzo di posta certificata;

d) copia di atti di indagine (reati stradali diversi da omicidio e lesioni da sinistro):

ove compatibile con il segreto investigativo e con la fase procedimentale di propria competenza, la Procura rilascerà copia di singoli atti di indagine solo a coloro che rivestano qualità di indagato, persona offesa dal reato, danneggiato, o loro difensori.

La richiesta dovrà essere formulata con le stesse modalità già indicate alle precedenti lettere a) e b);

e) modulistica da utilizzare per le richieste su indicate

Per ottimizzare la funzionalità del servizio, le richieste verranno formulate sul modulo allegato alle linee/guida.

Si trasmetta ai Sostituti Procuratori e alle Segreterie per osservanza, al Presidente del Tribunale e al Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Pistoia per comunicazione, al Sig. Procuratore generale presso la Corte di appello di Firenze per conoscenza.

Si pubblichi sul sito istituzionale della Procura unitamente alla modulistica.

Pistoia

05 NOV. 2021

Il Procuratore della Repubblica

Tommaso Colella



Alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pistoia

Il/la sottoscritto/a _____ nato/a il _____
a _____ residente a _____ via/piazza _____,
in relazione al sinistro stradale con morte o lesioni avvenuto in data _____ nel territorio comunale di _____, a seguito del quale è intervenuto come organo accertatore

e rispetto al quale riveste qualità di:

- responsabile del sinistro
- danneggiato/vittima del sinistro
- proprietario (o titolare di altro diritto risarcibile) del bene danneggiato
- difensore di _____
- procuratore di compagnia assicurativa e/o fiduciario incaricato da compagnia assicurativa

dovendone fare il seguente uso: _____

chiede

- che venga emesso nulla-osta/autorizzazione ai sensi dell'art. 11 comma 4 D.L.vo 285/1992 e 21 DPR 495/1992 al rilascio di informazioni relative alle modalità dell'incidente, alla residenza ed al domicilio delle parti, alla copertura assicurativa dei veicoli e ai dati di individuazione di questi ultimi;
- che venga rilasciata copia dei seguenti atti di indagine: _____

Allega:

- copia del proprio documento di identità
- copia dell'atto di nomina del difensore
- copia della delega sottoscritta dal *soggetto interessato* e copia del suo documento di identità
- copia dell'incarico ricevuto da compagnia assicurativa

Indica per l'inoltro del provvedimento, nei casi consentiti, il seguente indirizzo di posta elettronica:

(sottoscrizione)

**Delega a richiedere nulla-osta/autorizzazione
ai sensi dell'art. 11 comma 4 D.L.vo 285/1992 e 21 DPR 495/1992**

Alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pistoia

Il/la sottoscritto/a _____ nato/a il _____

a _____ residente a _____ via/piazza _____,

in relazione al sinistro stradale con morte o lesioni avvenuto in data _____ nel territorio comunale di

_____, a seguito del quale è intervenuto come organo accertatore

_____ e rispetto al quale riveste qualità di:

- responsabile del sinistro
- danneggiato/vittima del sinistro
- proprietario (o titolare di altro diritto risarcibile) del bene danneggiato

delega

_____ in qualità di procuratore di compagnia assicurativa e/o fiduciario incaricato da compagnia assicurativa a richiedere nulla-osta/autorizzazione ai sensi dell'art. 11 comma 4 D.L.vo 285/1992 e 21 DPR 495/1992 al rilascio di informazioni relative alle modalità dell'incidente, alla residenza ed al domicilio delle parti, alla copertura assicurativa dei veicoli e ai dati di individuazione di questi ultimi, dovendone fare il seguente uso:

_____ Allega copia del proprio documento di identità.

(data)

(sottoscrizione)